

RIVISTA QUADRIMESTRALE
DI
DIRITTO DELL'AMBIENTE

NUMERO 2 - 2024

ANTONIO GUSMAI

*Valori “tiranni”, bilanciamenti instabili e tutela ambientale dopo la
sentenza Priolo*



ISSN 2239-964X

ANTONIO GUSMAI*

Valori “tiranni”, bilanciamenti instabili e tutela ambientale dopo la sentenza Priolo

SOMMARIO: 1. *Note introduttive.* – 2. *Le questioni di fondo.* – 3. *Il bipolarismo decisorio della Consulta.* – 3.1. *La lettura “depressiva”: il mancato bilanciamento.* – 3.2. *La lettura “euforica”: il potenziale bilanciamento.* – 4. *Un raffronto con alcune coeve argomentazioni eurounitarie.* – 5. *Dalle (filosofiche) gerarchie valoriali alle (costituzionali) gerarchie normative.*

1. *Note introduttive*¹

La novella costituzionale del 2022² ha (ri)aperto il dibattito dottrinale sulla portata del “valore” «ambiente», dal legislatore intanto promosso, oltre che a principio fondamentale³, a “limite” invalicabile da opporre all’esercizio

* Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. E-mail: antonio.gusmai@uniba.it

¹ Le considerazioni che seguono sono il frutto della rielaborazione del testo della relazione presentata in occasione del Convegno “*Fondata sull’ambiente: il bilanciamento dopo la revisione costituzionale*”, svoltosi a Bologna il 12 febbraio 2025. L’incontro, svoltosi nella Biblioteca *Casa de Cervantes* ubicata presso il Reale Collegio di Spagna, rappresenta il primo Convegno (dei tre previsti) svoltosi nell’ambito del PRIN PNRR 2022 “*Founded on the environment: a new constitutional pact and its implementation*”, a cui lo scrivente partecipa in qualità di *Associated Principal Investigator UNIBA Research Unit*. Altri soggetti coinvolti nel Progetto di ricerca sono il prof. Andrea Morrone (P.I.) e la prof.ssa Anna Papa (coordinatrice dell’Unità afferente all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”). Al centro della discussione, in perfetta assonanza con il titolo dell’incontro, sono finiti alcuni dei principali sviluppi dell’argomentazione costituzionale relativa al bene «ambiente», negli ultimi anni implementata dall’interpretazione dei nuovi parametri introdotti nel testo della Carta repubblicana dalla legge costituzionale n. 1 del 2022.

² È appena il caso di rammentare che la legge costituzionale n. 1 del 2022 è stata approvata in via definitiva alla Camera pressoché all’unanimità (con 468 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti).

³ A preoccuparsi dell’eventualità che la modifica di uno dei principi fondamentali avrebbe potuto costituire un precedente per futuri interventi in senso peggiorativo sui principi stessi è T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *federalismi.it – paper*, 23 giugno 2021, p. 3. *Contra*, R. BIFULCO, *Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente*, in *federalismi.it – paper*, 6 aprile 2022, p. 3, a parere del quale «non è scritto [...] da nessuna parte che i principi fondamentali non possano essere adeguati ai mutamenti del tempo», ricollegando in tal modo la tematica al costituzionalismo personalista e alle sue evoluzioni.

dannoso delle attività economiche nell'«interesse delle generazioni» presenti e future⁴.

La riflessione si articola in tre parti strettamente interconnesse.

L'abbrivio muove da un assunto di carattere – per così dire – “psichico-normativo” (si consenta questa provocatoria espressione), che è il seguente. La decisione n. 105 del 2024, con cui il giudice delle leggi affronta, per la prima volta dopo la revisione degli artt. 9 e 41 Cost., questioni attinenti al diritto

⁴ Le prime reazioni dottrinali alla proposta di riforma sono state piuttosto negative. Ad esempio, G. DI PLINIO, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in *federalismi.it – paper*, 1 luglio 2021, ha definito la riforma «inutile, forse dannosa, al limite stupida». Secondo l'A., la novella porterebbe con sé il rischio di «infettare la costituzione» e di «inaridire le stesse radici del costituzionalismo delle origini». Imporrebbe, inoltre, limiti incomprensibili, in quanto, a detta dello stesso, «la tutela dell'ambiente, alla fine, è semplicemente *economic regulation*» (pp. 2-3). Dello stesso avviso, anche se con toni più morigerati, A.L. DE CESARIS, *Ambiente e Costituzione*, in *federalismi.it – paper*, 30 giugno 2021, a detta della quale la riforma «comporta il serio rischio di conquistare l'ennesima bandierina di principio [...] un rischio che potrebbe in futuro riservare anche amare sorprese, con arretramenti o negazioni di tutela» (p. 3); P.L. PORTALURI, *Lichtung und lichtmenschen. Il diritto selvaggio totalmente altro*, in F. CORTESE-G. PIPERATA (a cura di), *Istituzioni selvagge?*, Mimesis, Milano, 2022, p. 40 ss.; G. D'ALESSANDRO, *La legge costituzionale n. 1 del 2022 nei lavori preparatori della XVIII Legislatura*, in *AmbienteDiritto*, fasc. n. 2/2023, pp. 1-4; F. CORTESE, *Nuovi principi costituzionali e ridefinizione dello spazio progettuale degli enti territoriali*, in *Munus*, 3, 2021, V ss., il quale, nel rilevare una sostanziale inconsapevolezza dell'opinione pubblica sulla portata della revisione, ritiene financo non ammissibile la stessa, dacché avrebbe inciso sul delicato equilibrio determinato dall'originario assetto dei Principi fondamentali della Carta repubblicana. Ad esprimere giudizi favorevoli sulla riforma, invece, R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, cit., secondo cui «l'intervento del legislatore costituzionale [...] è in grado di esercitare una pressione sul legislatore ordinario e sulla giurisprudenza capace di provocare nuovi bilanciamenti (p. 3); ID., *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *An. giur. econ.*, 1, 2022, p. 7 ss.; e M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in M. CECCHETTI-L. RONCHETTI-E. BRUTI LIBERATI (a cura di), *Tutela dell'ambiente: diritti e politiche*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, p. 7 ss., il quale se da una parte si rammarica per la mancata costituzionalizzazione dei principi europei di gestione dell'ambiente, d'altro canto sottolinea che «la tutela dell'ambiente non può più fare a meno di una disciplina di livello costituzionale». E tanto, al fine di evitare che le scelte dei legislatori restino «rimesse alle valutazioni di ordine puramente politico (o, peggio, meramente ideologico) dell'opinione pubblica e degli elettori o alle pressoché inafferrabili maglie del sindacato di non manifesta irragionevolezza da parte dei giudici». Ad ogni modo, come pure s'è detto, asserire che la riforma sia *inutiliter data* significa svilire gravemente la stessa funzione di revisione costituzionale, che pure rappresenta il meccanismo attraverso il quale la Costituzione provvede al proprio fisiologico aggiornamento. In tal senso, A. MORRONE, *L'«ambiente» nella Costituzione. Premesse di un nuovo «contratto sociale»*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 91 ss. Più in generale, sul «revisionismo costituzionale» si veda il recente dibattito tra i costituzionalisti contenuto in *Rivista AIC, La Lettera*, 12/2022 – *Sul revisionismo costituzionale*, introdotto dal contributo di S. STAIANO, *Splendori ideologici e miserie pratiche del revisionismo costituzionale*.

costituzionale dell'ambiente, sembra infatti potersi apprezzare a patto che la si riconosca affetta (sempre restando nel solco della provocazione) da una sorta di “disturbo bipolare”⁵. E questo non tanto perché, come pure si è detto, si tratta di «una lunga sentenza che si conclude con un dispositivo sorprendentemente ridotto, rispetto al quale le ampie escursioni sull'importanza della riforma costituzionale del 2022 [...] non svolgono alcuna reale funzione argomentativa»⁶. Come si vedrà, i sintomi che lasciano presagire la presenza di tale “patologia dell'umore” sono piuttosto rinvenibili nella lettura combinata di due fondamentali punti della parte motiva della decisione. La Consulta, infatti, dapprima tiene perentoriamente ad affermare di voler decidere della esclusiva «sostenibilità costituzionale» della normativa *sub iudice* (*Considerato in diritto* 3.2), con ciò in parte “deprimendo” le sue stesse attribuzioni costituzionali altre volte invece esaltate⁷; qualche periodo dopo, tentando di proiettare nel futuro una più complessa realtà socio-politica dai tratti compulsivo-antropocentrici⁸, prefigura “euforicamente” la possibilità di un futuro bilanciamento tra beni e interessi costituzionali potenzialmente dirompente, in grado financo di poter modellare il tradizionale esercizio della rappresentanza politica all'interno dello Stato (*Considerato in diritto* 5.1.2.)⁹.

Il secondo aspetto che si è scelto di mettere in rilievo attiene, invece, alla funzionalità della pronuncia Priolo nel contesto del diritto eurounitario. Un'operazione, questa, che necessariamente sposta l'attenzione su alcuni passaggi argomentativi più tecnici della sentenza (specie relativi alla valenza

⁵ A rilevare un altro “disturbo psichico” della pronuncia è G. VIVOLI, *L'eterna provvisorietà di misure straordinarie è (ed era) incostituzionale: la doppia chiave di lettura della sentenza n. 105/2024 sul c.d. “Decreto Priolo” alla luce della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *AmbienteDiritto.it*, fasc. n. 4/2024, il quale la definisce invece «schizofrenica» (p. 20).

⁶ R. BIN, *Il “caso Priolo”: scelta politica vs. bilanciamento in concreto (in margine alla sent. 105/2024)*, in *Consulta Online*, fasc. n. 3/2024, p. 1058.

⁷ Per restare legati al tema ambientale, si pensi all'ardita operazione di bilanciamento – come si vedrà di natura «definitoria» o «categoriale» che dir si voglia – che la Corte ha svolto nella analoga vicenda Ilva, nella pronuncia n. 85 del 2013. Bilanciamento che non a caso ha condotto alcuni studiosi a parlare, ancora di recente, di «uso “aziendale” della Costituzione». Così, M. CARDUCCI, *La fine dell'uso “aziendale” della Costituzione nella saga Ilva*, in *laCostituzione.info*, 30 dicembre 2023.

⁸ Secondo M. CARDUCCI, *Il duplice “mandato” ambientale tra costituzionalizzazione della preservazione intergenerazionale, neminem laedere preventivo e fattore tempo. Una prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024*, in *DPCE Online – Osservatorio sul Costituzionalismo Ambientale*, 25 giugno 2024, p. 2, con tale pronuncia «la Corte si apre a una prospettiva di antropocentrismo “moderato”».

⁹ Come si dirà meglio *infra*, al parag. 3.2.

dell'AIA), ma che al contempo offre l'opportunità di comprendere fattivamente l'importanza dell'utilizzo della tecnica dell'«interpretazione intercostituzionale»¹⁰, specie in contenziosi che attengono a materie che non si lasciano efficacemente governare dalle sole legislazioni statali (su tutte, proprio l'ambiente, entro cui pure convergono le questioni climatiche)¹¹.

Non da ultimo, a finire sotto la lente d'ingrandimento saranno alcuni profili che connotano la tecnica del bilanciamento¹². In particolare, dopo aver brevemente rievocato le dottrine dei «valori»¹³ e aver sottolineato l'impropria dipendenza della giurisprudenza costituzionale da tali teorie, si tenterà di dimostrare un ulteriore assunto: quello dell'artificiosità del bilanciamento in materia ambientale. In realtà il discorso è molto più ampio ed involge tutti i diritti «valoriali», ossia quei diritti che esprimono «visioni del mondo» e trasformano «il valore e ciò che ha valore» in «un surrogato positivistico del “metafisico”»¹⁴. Ma qui, anche solo per ragioni di tempo e di spazio, ci si limiterà ad osservare il fenomeno limitatamente al valore «ambiente», di fatto sempre pretermesso agli interessi di natura economica, anche quando, come nel tempo presente, sarebbe

¹⁰ Sulla tecnica dell'«interpretazione intercostituzionale», sul suo potenziale, oltre che sulla sua inevitabilità negli ordinamenti democratici contemporanei, sia consentito il rinvio ad A. GUSMAI, *Il valore normativo dell'attività interpretativo-applicativa del giudice nello Stato (inter)costituzionale di diritto*, in *Rivista AIC*, n. 3/2014, p. 15 ss.

¹¹ Tra i costituzionalisti, rileva, da ultimo, «la strettissima interdipendenza tra ambiente e clima», R. BIFULCO, *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, N. 3/2023, p. 138 ss.

¹² Sebbene il tema del bilanciamento avesse già fatto sporadiche apparizioni nella riflessione giuridica italiana nei decenni precedenti, è con due opere coeve – giustamente divenute punti di riferimento imprescindibili – che esso viene portato con forza al centro del dibattito dottrinale. Il riferimento è ai contributi di G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Einaudi, Torino, 1992, e di R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, nei quali è ben messo in evidenza come il bilanciamento abbia assunto la valenza di un criterio fondamentale dell'argomentazione giuridica, oltre che dell'interpretazione costituzionale.

¹³ Nella giurisprudenza costituzionale, invero, l'«ambiente» è sin da subito stato qualificato in questi termini. Orientamento che inizia a prendere forma con le sentt. nn. 167 e 191 del 1987, ma che propriamente si consolida a partire dalla sent. n. 210 dello stesso anno. Per una critica a tale approccio, di fatto responsabile della storica subalternità della tutela ambientale agli interessi economici, sia permesso ancora una volta rinviare ad A. GUSMAI, *La tutela costituzionale dell'ambiente tra valori (meta-positivi), interessi (mercificatori) e (assenza di) principi fondamentali*, in *Diritto Pubblico Europeo – Rassegna online*, fasc. n. 1/2015, p. 128 ss.

¹⁴ Le citazioni sono tratte da M. HEIDEGGER, *La sentenza di Nietzsche «Dio è morto»*, in *Sentieri interrotti*, La Nuova Italia, Firenze, 1968, pp. 207-208, riflessione su cui si avrà modo di ritornare più avanti.

forse auspicabile che venisse chiamato a “tiraneggiare” in funzione precauzionale¹⁵.

2. Le questioni di fondo

Prima di osservare da vicino le criticità esegetiche della pronuncia, giova succintamente rievocare la vicenda processuale e avere chiare le questioni rilevanti nel giudizio di costituzionalità.

La decisione in esame verte su una disposizione di attuazione del codice di procedura penale, segnatamente l'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, quinto periodo, introdotta dal decreto-legge n. 2 del 2023, recante *Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale*. Tale previsione normativa, inserita nell'alveo della disciplina delineata dal cosiddetto *decreto Ilva* per il riconoscimento dell'«interesse strategico nazionale», si caratterizza per la definizione di un riparto funzionale tra l'autorità giudiziaria e il potere esecutivo, attribuendo a ciascuno un ruolo distinto nell'equilibrio tra esigenze di continuità produttiva e tutela degli interessi pubblici primari¹⁶.

La disposizione normativa al vaglio della Consulta è stata espressamente concepita per disciplinare la vicenda del polo petrolchimico di Priolo¹⁷;

¹⁵ Per riprendere una nota espressione sdoganata tra i giuristi dal celebre *pamphlet* di C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Adelphi, Milano, 2008. Testo su cui si avrà modo di ritornare più volte nelle pagine che seguono.

¹⁶ La disposizione in esame disciplina il sequestro preventivo di stabilimenti industriali, o di loro parti, dichiarati di interesse strategico nazionale, nonché di impianti e infrastrutture indispensabili a garantirne la continuità produttiva. Nei primi quattro periodi, essa conferisce al giudice poteri prescrittivi differenziati a seconda delle diverse ipotesi, con l'obiettivo di assicurare il bilanciamento tra la necessità di preservare l'attività produttiva e la tutela degli interessi contrapposti. Tra questi ultimi, qualora la prosecuzione dell'attività comporti un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, ovvero per la sicurezza dei lavoratori, e tale rischio non possa essere evitato mediante l'adozione di prescrizioni, la norma prevede l'interdizione della prosecuzione dell'attività stessa. Al contrario, il quinto periodo dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, secondo l'interpretazione fornita dal giudice rimettente e successivamente avallata dalla Corte costituzionale (punto 4.3 dei *Considerato in diritto*), esclude qualsiasi potere del giudice del sequestro di inibire l'attività produttiva o di subordinarne la prosecuzione a specifiche prescrizioni. Tale preclusione opera nei casi in cui siano state adottate misure specifiche nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, impedendo così qualsiasi intervento volto a bilanciare gli interessi contrapposti coinvolti.

¹⁷ Vicenda che ha assunto sin da subito una rilevanza di portata nazionale. Già con l'articolo 15, comma 13-*bis*, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB S.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e del significativo impatto produttivo e occupazionale sulle aree industriali e

ciononostante, come chiarisce la Corte, pur essendo strettamente connessa alla specifica «vicenda giudiziaria che ne ha rappresentato l'*occasio*, la disposizione censurata non costituisce una legge-provvedimento, ma detta una disciplina generale e astratta», suscettibile di applicazione «a una pluralità indeterminata di casi analoghi» (*Considerato in diritto* 3.2)¹⁸. Essa si colloca nel più ampio quadro normativo relativo all'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro o a confisca nell'ambito del procedimento penale, riferendosi, in particolare, a stabilimenti industriali qualificati come di «interesse strategico nazionale» (ai sensi del cosiddetto *decreto Ilva*)¹⁹, nonché a quegli «impianti o infrastrutture» funzionali ad assicurarne la continuità produttiva (in questo il decreto Priolo ha lo scopo di completare la precedente regolamentazione predisposta per il caso tarantino)²⁰.

portuali connesse, ivi inclusa la filiera delle piccole e medie imprese operanti al loro interno, è stato istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), un Tavolo di coordinamento. Tale organismo era preordinato all'individuazione di soluzioni idonee a garantire la continuità operativa dell'azienda, con l'obiettivo di tutelare i livelli occupazionali e preservare la capacità produttiva del sito industriale. Alla suddetta sede di confronto prendevano parte, oltre al titolare del dicastero competente per lo sviluppo economico, il Ministro della Transizione Ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché i rappresentanti della ISAB S.r.l.

¹⁸ E tanto, a conferma di quanto si dirà a breve: in materia ambientale, la tendenza è quella di non ragionare soltanto «caso per caso», ricorrendo a bilanciamenti *ad hoc*. Ad ogni modo, al fine di rendere conto dell'impatto occupazionale generato sul territorio, dal dossier elaborato dal Servizio Studi di Camera e Senato, datato 20 gennaio 2023, si evince che la società esercitasse la propria attività avvalendosi di un organico di 1.050 dipendenti, cui si aggiungevano ulteriori 1.930 lavoratori impiegati nell'indotto. La rilevanza strategica delle attività condotte all'interno del polo petrolchimico siracusano emerge, altresì, dai dati forniti dal Governo nel corso del proprio intervento in giudizio, dai quali risulta che «afferiscano più di mille aziende operanti nell'indotto, con circa settemila lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e una "capacità di raffinazione di 27.500.000 tonnellate annue di greggio che si sono tradotte, a livello nazionale, in un apporto del 31,70% del totale"».

¹⁹ È appena il caso di rammentare che, ai sensi dell'art. 1 del c.d. decreto "*ad Ilvam*" (D.l. n. 207 del 2012), «In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili».

²⁰ Difatti, come visto nella nota precedente, il decreto Ilva riguarda i soli «stabilimenti» di interesse strategico nazionale. Nella vicenda Priolo le criticità non traevano origine come effetto diretto del

La normativa generale è oggetto di impugnazione in quanto attribuisce alle autorità di governo il potere di adottare misure finalizzate a determinare il *bilanciamento degli interessi* nel caso concreto (ai sensi del d.P.C.M. del 12 settembre 2023), precludendo qualsiasi diversa valutazione da parte dell'autorità giudiziaria²¹. Tuttavia, essa non prevede l'obbligo di corredare tali provvedimenti amministrativi delle necessarie garanzie, sia in termini di contenuto che di procedimento. Sotto tale angolazione, la Corte ha dichiarato l'infondatezza della questione – un esito che gli esponenti del governo hanno naturalmente salutato con favore – ritenendo costituzionalmente legittimo che l'Esecutivo possa adottare misure ritenute idonee alla specifica situazione aziendale, purché esse tengano conto anche del bilanciamento già operato dal giudice sulla base degli elementi istruttori da lui raccolti.

L'adozione di tali provvedimenti determina, pertanto, un effetto vincolante per l'autorità giudiziaria, impedendole di assumere iniziative ulteriori: un eventuale diniego alla prosecuzione dell'attività da parte del giudice – nonostante l'intervento governativo – diviene dunque impugnabile dinanzi al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. La Corte evidenzia come tale previsione, «nella logica – invero, non proprio cristallina – del legislatore», si configuri quale «“freno di emergenza”» attraverso il quale il Governo assicura il rispetto delle proprie determinazioni, che si impongono in via cogente all'autorità giudiziaria (*Considerato in diritto* n. 4.3).

Questo il *punctum crucis* attorno al quale si articolano le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal giudice rimettente: la concentrazione, in capo alle autorità di governo, di un potere che si sovrappone alle determinazioni dell'autorità giudiziaria, la quale ha disposto il sequestro impeditivo degli impianti. Potere che, come rileva il giudice *a quo*, di fatto viene esercitato in assenza di «concrete misure gestionali adottabili al fine di mitigare il rischio per la salute e per l'ambiente derivante dall'immissione di reflui industriali in un

ciclo produttivo delle imprese, bensì si manifestavano nell'infrastruttura situata a valle del sistema. Di conseguenza, l'oggetto del sequestro non era costituito dagli “stabilimenti” industriali in sé, bensì dal depuratore gestito dalla IAS S.p.A., di cui le imprese si avvalevano per lo smaltimento dei reflui.

²¹ Trattasi di una sorta di «delega di bilanciamento in concreto» che il legislatore sembra rivolgere a sé stesso. Sulle ipotesi di «delega» del bilanciamento, si veda, almeno G. SCACCIA, *Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1998, pp. 3969-3972.

depuratore privo di un sistema di pretrattamento e di un sistema di convogliamento delle emissioni diffuse»²².

3. *Il bipolarismo decisorio della Consulta*

Come si è accennato in premessa, la decisione della Corte si presta a una duplice ermeneutica. È questo un primo, decisivo, aspetto che sembra rivelare le non poche difficoltà del giudice delle leggi avvertite al cospetto di una revisionata Costituzione in senso ecologico, in potenza chiamata a ristrutturare il complessivo impianto delle libertà economiche²³. Di qui i primi – comprensibili – “scompensi umorali” nel fronteggiare questioni di legittimità costituzionale che investono la “struttura” della società, essendo i giudici di fatto chiamati a pronunciarsi su provvedimenti governativi dal forte impatto politico-economico²⁴.

È vero che nella vicenda Ilva (sent. n. 85 del 2013) la Consulta aveva trovato una (discutibile) sintesi al processo dialettico che si instaura tra diritti economici (lavoro e impresa) e diritti fondamentali (ambiente salubre)²⁵. È stata infatti realizzata, in quella occasione, un'operazione di bilanciamento c.d. «definitorio» (ossia una ponderazione non già meramente valevole «caso per

²² Cfr. *Ritenuto in fatto* n. 1.4 della sentenza.

²³ Andando anche oltre il caso in esame, la nuova formulazione dell'art. 41, comma 2, Cost., nel sancire che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da arrecare danno alla salute o all'ambiente, non può che comportare l'illegittimità di disposizioni che consentano a un'azienda di proseguire stabilmente la propria attività in violazione di tale divieto (cfr. lo stesso punto 5.4.1 dei *Considerato in diritto*).

²⁴ ...dai risvolti non solo nazionali. Come è stato sin da subito rilevato, «in quanto norma di apertura della cosiddetta Costituzione economica, l'art. 41 Cost. è stato sollecitato più di altri dall'impatto dei principi europei di concorrenza e il libero accesso al mercato. Non è improbabile che l'interpretazione della disposizione, accanto alla novità della scrittura, risenta del maggior peso assegnato all'ambiente nel contesto internazionale ed europeo degli ultimi anni». Così, A.O. COZZI, *La prima applicazione degli artt. 9 e 41 Cost. riformati: il peso della scrittura*, in *diariodidirittopubblico.it*, 10 luglio 2024.

²⁵ I commenti a tale celebre pronuncia sono stati così tanti che hanno reso la letteratura pressoché ingestibile. Basti qui sottolineare un profilo, forse il più dirimente, sensibilmente rilevato da un'attenta dottrina: «Se, come è pacifico, il bilanciamento non può ridurre alcuno dei diritti inviolabili al di sotto del suo nucleo irriducibile, minimo ed essenziale, allora può ragionarsi su quale sia il nucleo essenziale e irriducibile del diritto inviolabile alla vita, e chiedersi se la protezione dal collasso ecologico pertenga a tale nucleo. La risposta a questo quesito sembra dover essere positiva». Così, M. MONTEDURO, *Le decisioni amministrative nell'era della recessione ecologica*, in *Rivista AIC*, n. 2/2018, p. 63.

caso»²⁶), in cui si è enucleata una regola decisoria – quella della prevalenza dell'«interesse strategico nazionale» su tutti gli altri diritti – «che offr[e] soluzioni riproducibili per tutti i casi analoghi di conflitto tra due [o più] principi che si ripresenteranno in futuro, quantomeno nei casi “centrali” e paradigmatici»²⁷ (come si è riverificato nel caso Priolo). Ma in quel momento storico la Corte ha agito in assenza di espresse gerarchie normative, oggi imposte dal combinato disposto dei nuovi artt. 9 e 41 Cost., da intendersi quale vero e proprio *katechon* costituzionale a usbergo di provvedimenti normativi insensibili alle problematiche in senso lato ambientali²⁸.

Comprendere in che modo il giudice delle leggi si è, per così dire, divincolato, è questione su cui adesso occorre brevemente concentrare l'attenzione.

3.1 La lettura “depressiva”: il mancato bilanciamento

²⁶ Unica tipologia di bilanciamento, questa, riconosciuta valida dalla dottrina costituzionalistica maggioritaria. Si veda, oltre a R. BIN, *Il “caso Priolo”*, cit., p. 1060, il quale perentoriamente ribadisce, in relazione alla vicenda che ci occupa, che «il “bilanciamento degli interessi” o è “in concreto” o non è», anche R. ROMBOLI, *Il significato essenziale della motivazione per le decisioni della Corte costituzionale in tema di diritti di libertà pronunciate a seguito di bilanciamento tra valori costituzionali contrapposti*, in V. ANGIOLINI (a cura di), *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1992, p. 210 ss.; L. MENGONI, *L'argomentazione nel diritto costituzionale*, in ID., *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 122 ss.; G. SCACCIA, *Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale*, cit., 3965; A. RUGGERI, *Principio di ragionevolezza e specificità dell'interpretazione costituzionale*, in *Ars Interpretandi*, 2002, p. 314 ss.

²⁷ La citazione è di G. PINO, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in *Etica & Politica*, n. 1/2006, p. 32, il quale, riprendendo la terminologia invalsa nella cultura giuridica statunitense (cfr. M. NIMMER, *The Right to Speak from Times to Time: First Amendment Theory Applied to Libel and Misapplied to Privacy*, in *California Law Review*, vol. 56, 1968, pp. 935-967), distingue dal classico bilanciamento «caso per caso» un bilanciamento «definitorio o categoriale», in cui «il conflitto tra i diritto o principi viene risolto individuando una regola generale e astratta, tendenzialmente applicabile anche ai futuri casi di conflitto» (p. 30).

²⁸ In riferimento ai parametri costituzionali, la Corte evidenzia come, nella prima pronuncia Ilva (sent. n. 85/2013), l'analisi si fosse prevalentemente concentrata su disposizioni diverse (artt. 3, 101, 102, 103, 104, 107 e 111 Cost.), attinenti alla denunciata interferenza del decreto Ilva su provvedimenti giurisdizionali già adottati, mediante norme prive di generalità e astrattezza (par. 5.1.1 del *Considerato in diritto*). L'ambiente e la salute, pur menzionati, risultavano allora solo marginalmente coinvolti rispetto al profilo del bilanciamento ritenuto irragionevole dal giudice rimettente di Taranto. Nel caso in esame, invece, la Corte sottolinea la necessità di considerare la sopravvenuta riforma costituzionale, che ha inciso sugli artt. 9 e 41 Cost., attribuendo alla tutela dell'ambiente un rilievo espresso a livello costituzionale e configurandola anche come limite alla libertà di iniziativa economica.

Una prima, importante, chiave di lettura della decisione si rinviene nel *Considerato in diritto* n. 3.2, nella parte in cui testualmente si afferma: «È dunque sulla sostenibilità costituzionale di questa disciplina generale e astratta alla luce dei parametri evocati dall'ordinanza di rimessione – e non già sulla correttezza del bilanciamento effettuato dal Governo, attraverso le misure prescritte dal d.interm. 12 settembre 2023, nello specifico caso oggetto del procedimento a quo – che questa Corte è, oggi, chiamata a pronunciarsi».

Che cosa tale inciso possa significare all'interno dell'economia della decisione non è difficile da intuire. Con un perentorio *self-restraint*, la Corte afferma che la questione sottoposta al suo giudizio riguarda esclusivamente la «sostenibilità costituzionale» della disciplina generale e astratta di cui all'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, escludendo invece dal proprio scrutinio la «correttezza del bilanciamento effettuato dal Governo» attraverso il decreto interministeriale 12 settembre 2023. Trattasi, con ogni evidenza, di una posizione contenitiva – *recte*: rinunciataria – in punto di bilanciamento, che sembra avere il precipuo fine di limitare il proprio controllo di costituzionalità a una valutazione meramente formale del disposto normativo. Con ciò, quindi, evitando di verificare se, in concreto, esso effettivamente legittimi un “sostenibile” bilanciamento tra diritti costituzionali contrapposti. Un approccio che appare non poco problematico, dacché la disciplina in esame permette la prosecuzione delle attività produttive di impianti di interesse strategico nazionale anche in presenza di conclamate criticità ambientali.

Il meccanismo delineato dall'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, stabilisce invero che il giudice debba autorizzare la prosecuzione dell'attività industriale se, nell'ambito della procedura amministrativa di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure ritenute idonee a bilanciare le esigenze di continuità produttiva con la tutela ambientale e della salute pubblica. Misure che, nel caso concreto oggetto del procedimento *a quo*, sono appunto contenute nel decreto interministeriale del 12 settembre 2023. Tuttavia, la Corte si dichiara incapace di valutare se tale bilanciamento sia reale o semplicemente apparente, assumendo un atteggiamento passivo rispetto alle scelte dell'Esecutivo. Il giudice delle leggi, qui, sembra comportarsi come se gli art. 9 e 41 Cost. non esistessero, lasciando intendere che il bilanciamento tra ambiente

e attività economiche sia interamente rimesso alla discrezionalità di una maggioranza politica²⁹.

Di qui la prima manifestazione – “depressiva” – di bipolarismo giuridico. In queste considerazioni preliminari, che inevitabilmente poi condizionano l'intero andamento della pronuncia, la Consulta sembra abdicare alla propria funzione di garante dell'equilibrio tra principi costituzionali, subendo passivamente le decisioni dell'Esecutivo. Con ciò, per giunta, pregiudicando la stessa coerenza logico-sistematica della *ratio decidendi*. Quando infatti, poco oltre, si premura di attribuire alla tutela ambientale la valenza di un principio architettonico di sistema, a tratti quasi «rifondativo» del Patto repubblicano³⁰, le sue considerazioni appaiono del tutto disconnesse dall'intero contesto argomentativo proiettato alla decisione. Pronuncia “additiva” che, è appena il caso di rammentarlo, si chiude con la (esclusiva) dichiarazione di incostituzionalità del quinto periodo del comma 1-*bis*.1 del D. lgs. n. 271 del 1989, nella parte in cui non prevede che le misure indicate possano essere applicate solo per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi.

Ambivalenza, questa, che non solo “sospende” il rafforzamento della protezione ambientale introdotto dalla riforma degli artt. 9 e 41 Cost., ma che di fatto sembra lasciare il bilanciamento dei diritti costituzionali operare in una sorta di zona grigia, in cui la discrezionalità politico-amministrativa sembra nettamente prevalere sul controllo giurisdizionale di costituzionalità³¹. Come se la primaria tutela della vita e della salute umana, nonché dell'ambiente, della biodiversità e

²⁹ Con ciò contravvenendo ad uno dei più pacifici assunti della giustizia costituzionale: «Garanzia della supremazia della costituzione significa concretamente organo (o complesso di organi) abilitato al sindacato degli atti prodotti dalla massima istanza rappresentativa, quella parlamentare; significa quindi, in un senso specifico, limitazione del principio democratico». Così, G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna, 1977, p. 18.

³⁰ Per riprendere il lessico di A. MORRONE, *Fondata sull'ambiente, Editoriale*, in *Istituzioni del federalismo*, fasc. n. 4/2022, p. 783, il quale, perspicuamente, rileva che «Dopo la costituzionalizzazione, la Repubblica italiana può dirsi “fondata sull'ambiente”. È questa la chiave di lettura per comprendere il senso complessivo della revisione, se si vuole prendere sul serio la codificazione, tra i principi fondamentali, dei valori ambientali, tra cui l'interesse delle future generazioni e la tutela degli animali».

³¹ Eppure, verrebbe da dire con le parole di F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 21, dalla Corte «sono venuti i maggiori contributi all'intendimento del ruolo pervasivo dei diritti fondamentali». L'impressione è che quando, invece, sulla bilancia occorre contro-“pesare” interessi economici, la Corte sembra quasi obliare di essere la custode di una Costituzione rigida, di cui non può esclusivamente disporre una maggioranza di governo.

degli ecosistemi potesse di fatto valere alla stregua di un astratto assetto normativo principale da attuare soltanto in sede legislativa, senza alcuna concreta ripercussione nei giudizi di legittimità costituzionale³².

Ci si potrebbe chiedere il perché di tutto questo. Una prima, scontata, risposta potrebbe essere quella che, in tal modo la Corte tenti di evitare facili accuse di “politicità” del suo operato, in aperto contrasto con la volontà espressa dal Legislatore³³. Ma una prospettiva di questo tipo non sembra convincere del tutto e apre, piuttosto, la strada a considerazioni che investono un'altra grande questione di teoria costituzionale (di cui si dirà meglio verso la fine). Quella dell'opportunità di continuare a ragionare³⁴ e decidere controversie ricorrendo alla categoria dei «valori»³⁵, attività che di fatto sembra avere il precipuo fine di trasformare i giudizi di bilanciamento in una sofisticata operazione di sostanziale mascheramento di gerarchie valoriali³⁶.

Di tali condizioni la Corte pare essere ormai consapevole, specie in materia ambientale. E, naturalmente, si trova nella difficoltà di utilizzare la tecnica del bilanciamento senza riuscire a dissimulare le scelte valoriali di fondo determinate da ragioni metagiuridiche. Come si accennava, invero, sono le

³² Come è stato correttamente sottolineato, una «analisi pragmatica della *ratio decidendi* indica la presenza di elementi sufficienti per ritenere che l'esito del giudizio sarebbe stato lo stesso anche in assenza delle modifiche costituzionali». Si veda, ancora, G. VIVOLI, *L'eterna provvisorietà di misure straordinarie è (ed era) incostituzionale*, cit., p. 4.

³³ Che sia proprio questa decisione ad alimentare «l'acceso dibattito tra difensori del protagonismo della Corte e i suoi “accusatori”, agli occhi dei quali questo tipo di pronunce finisce con l'invadere il sacro recinto della discrezionalità politica del legislatore», è pertanto assai difficile da credere. In tal senso, invece, C. RUGA RIVA, *Il conflitto tra ambiente e attività produttiva strategica: ogni cosa al suo posto? La Corte costituzionale sul c.d. decreto Priolo*, in *Sistema Penale*, 15 ottobre 2024, da cui è tratta la citazione.

³⁴ Come da tempo rileva la più attenta dottrina, il bilanciamento è «un'applicazione tipica» del «giudizio di ragionevolezza». In tal senso, R. BIN, *Bilanciamento degli interessi e teoria della Costituzione*, in V. ANGIOLINI (a cura di), *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, op. cit., p. 46, il quale ravvisa «il germe» di tale tecnica «fisiologica» già nelle «primissime sentenze della Corte».

³⁵ Ad esempio, secondo A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. dir.*, 1993, p. 655, non dovrebbe dubitarsi del fatto che «la dominanza della ragionevolezza nel giudizio di conformità della legge alla Costituzione derivi logicamente dal fatto che quest'ultima sia una Costituzione di valori».

³⁶ Nella dottrina costituzionalistica, molte volte anche chi espressamente si professa «giuspositivista» non riesce ad emanciparsi della categoria dei «valori». È il caso, tra gli altri, di A. PACE, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in G. AZZARITI (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2007, in cui si ritrovano espressioni dal seguente tenore: «[...] parto dall'idea che tutte le norme costituiscono la conseguenza di un giudizio di valore. [...] Essendo caratterizzate da scelte della massima politicITÀ, anche le norme costituzionali – nessuna esclusa – presuppongono valori e quindi giudizi di valore».

influenze dei rapporti di forza che si impongono attraverso i valori a stabilire quali di essi debba prevalere. Si badi, prevalenza che nei casi in cui a collidere sono beni e interessi aventi una forte rilevanza economico-politico-sociale (su tutti, ambiente/salute vs economia/lavoro), può imporsi non soltanto per il caso concreto (che riguarda situazioni giuridiche), ma tiranneggiare per un orizzonte temporale di medio-lungo corso (in linea con la natura aggressiva dei valori). Per ciò che qui rileva, la dimostrazione di quanto detto è data, nelle società rette da un capitalismo spinto, dalla costante prevalenza delle attività produttive su beni fondamentali della vita come la salute e la preservazione degli equilibri ecosistemici. Ragione per cui sembra potersi sostenere che la Consulta, specialmente dopo le critiche a cui si è esposta nel bilanciamento contenuto nel giudizio Ilva (sent. n. 85 del 2013)³⁷, nel caso Priolo sceglie di lasciare che la ponderazione valoriale degli interessi (necessariamente sbilanciata sui valori dominanti) si confonda con la responsabilità che grava sugli organi di indirizzo politico³⁸. Un'opzione, questa, che, come si vedrà più avanti, sembra andare in senso diametralmente opposto agli ultimi orientamenti della Corte EDU. Giurisdizione anch'essa di rilievo costituzionale, ma che di certo è posta al di fuori delle dinamiche ordinamentali che si generano all'interno delle architetture democratico-rappresentative degli Stati, in cui invece sono chiamati ad operare i giudici delle leggi³⁹.

3.2 La lettura "euforica": il potenziale bilanciamento

Se il testo della Costituzione non avesse subito modifiche in materia ambientale, probabilmente le motivazioni della sentenza Priolo non avrebbero

³⁷ ...in cui la Corte, in sostanza, ha statuito che è compatibile con la Costituzione una disposizione normativa che impedisca al giudice di sindacare la ragionevolezza del bilanciamento stabilito dalla sola autorità governativa.

³⁸ Di qui i giudizi severi sulla pronuncia, che «lascia alquanto perplessi. Sarebbe comprensibile che la Corte dicesse *apertis verbis* che questioni cruciali per l'economia nazionale richiedono che si sposti sul Governo (piuttosto che sul GIP) la responsabilità di decidere in che misura gli interessi della produzione devono prevalere su quelli dell'ambiente e della salute». Così, ancora, R. BIN, *Il "caso Priolo"*, cit., p. 1061.

³⁹ Ad assumere rilievo, in tale contesto, sono tutte quelle dottrine che sostengono l'importanza di spostare sempre più in alto le funzioni di garanzia. In particolare, a mettere in risalto «la necessità e l'urgenza di un costituzionalismo oltre lo Stato», dacché oggi è la stessa «globalizzazione» (non solo economica) che occorre «costituzionalizzare», è L. FERRAJOLI, *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Laterza, Roma-Bari, 2021, p. 394 ss.

avuto ulteriori sviluppi di rilievo, visto che il “bilanciamento categoriale” contenuto nella decisione Ilva è valso da precedente fondativo del giudizio di cui si discute⁴⁰. Tuttavia, i nuovi artt. 9 e 41 Cost. hanno imposto ai giudici ulteriori sviluppi argomentativi, come anticipato veri e propri “slanci euforici” tutti condensati entro il perimetro di una sola e isolata parte motiva, il *Considerato in diritto* n. 5.1.2. Vediamo da vicino di che cosa si tratta, anche in considerazione del fatto che in dottrina v'è chi ha ravvisato nella novella costituzionale finanche «una riconfigurazione dello Stato costituzionale in senso ecologico»⁴¹.

La prima osservazione della Consulta riguarda un «rilevante profilo di distinzione tra le questioni odierne e quelle esaminate con la sentenza n. 85/2013»: il «mutamento, nel frattempo intervenuto, nella stessa formulazione dei parametri costituzionali sulla base dei quali deve essere condotto lo scrutinio di questa Corte». La dichiarazione sembra quasi avere il tenore di una premessa ad un ragionamento giuridico di straordinaria innovatività. Nel fronteggiare le questioni relative alle implicazioni dell'entrata in vigore della legge cost. n. 1 del 2022 vengono, infatti, in prima battuta richiamati i più importanti avanzamenti pretori che essa stessa ha gemmato in materia ambientale, nel delineare lo «*status* costituzionale dell'ambiente»⁴². In particolare, sono richiamate le celebri sentt. n. 210⁴³ e 641⁴⁴ del 1987, oltre che la più recente sent. n. 126 del 2016⁴⁵, con cui la Corte ha già riconosciuto l'esistenza di un «diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività» alla salvaguardia dell'ambiente,

⁴⁰ Non per nulla, s'è detto: «Limitandosi ad una censura sull'assenza di interinalità della disciplina speciale, la Corte ha perso l'occasione per valorizzare adeguatamente l'effettiva portata del nuovo dettato costituzionale, che avrebbe condotto, nel bilanciamento dei valori in gioco, ad attribuire un peso preponderante alla dimensione biologico-naturale della vita, spostando dunque il piatto della bilancia verso la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi». Così G. GIORGINI PIGNATELLO, *L'approccio “pilatesco” del Giudice delle leggi alla revisione costituzionale dell'ambiente. Prime riflessioni (critiche) a margine della sent. n. 105 del 2024*, in *DPCE on line*, 25 giugno 2024, p. 3.

⁴¹ G. GIORGINI PIGNATELLO, *ibidem*, che però tiene a puntualizzare: «Sostenere la preminenza logico-giuridica della tutela della natura non significa in alcun modo legittimare una tirannia dell'ambiente sugli altri valori costituzionali (una eco-dittatura), ma il risultato di un bilanciamento che deve tener in debito conto, tanto nell'interesse delle generazioni presenti quanto di quelle future, le condizioni disastrose in cui versa il Pianeta».

⁴² D. AMIRANTE, *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, in P. DELL'ANNO-E. PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente. Principi generali*, vol. 1, Cedam, Padova, 2012, p. 233 ss.

⁴³ Cfr. *Considerato in diritto* 4.5.

⁴⁴ Cfr. *Considerato in diritto* 2.2.

⁴⁵ Cfr. *Considerato in diritto* 5.1.

precisando tutta una serie di situazioni che si tramutano in «valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce»⁴⁶.

Le aspettative non vengono astrattamente deluse. Subito dopo segue immediatamente una “fiammata” dalla portata trans-epocale, visto che la sua gittata «si estende anche [...] agli interessi delle future generazioni: e dunque di persone ancora non venute ad esistenza, ma nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano»⁴⁷. In una prospettiva che sembra fare propri gli assunti del «principio di non regressione»⁴⁸, il giudice delle leggi appare invero voler profondamente incidere – senza dirlo apertamente – sulla stessa portata degli artt. 1 e 67 della Carta repubblicana. Stabilendo, infatti, che la «riforma del 2022 consacra direttamente nel testo della Costituzione il *mandato di tutela dell'ambiente* [...]; e vincola, così, esplicitamente, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace

⁴⁶ Da tali storiche pronunce si staglia un «ambiente» che «comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale».

⁴⁷ Qui la Corte richiama una serie di suoi altri precedenti, che precedono l'entrata in vigore della novella costituzionale del 2022, con cui ha già lambito il non facile tema relativo ai diritti e agli interessi delle future generazioni. Su tale argomento è in corso da molto tempo (specialmente negli Stati Uniti) un accanito dibattito, del quale G. PONTARA, *Etica e generazioni future* Laterza, Roma-Bari, 1995 e R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, Franco Angeli, Milano, 2008, offrono un fedele spaccato. Sul rapporto tra Costituzione e responsabilità intergenerazionali, si veda, almeno, R. BIFULCO – A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in ID. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli, 2008, p. XXIII ss.; F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritto delle generazioni future*, in *Riv. Quadr. Dir. Amb.*, 2010, n. 0, pp. 13-42; A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 2016, p. 331 ss.; S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 3/2017, p. 10 ss.; A.M. BATTISTI, *Lavoro sostenibile. Imperativo per il futuro*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 65 ss.; D. PORENA, «Anche nell'interesse delle generazioni future». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, fasc. n. 15/2022, p. 121 ss.; C. TRIPODINA, *La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: tra interessi delle generazioni future e responsabilità della generazione presente*, in *Riv. Quadr. Dir. Amb.*, n. 1/2023, p. 332 ss.

⁴⁸ Il principio di «non regressione dell'ambiente» si configura come una sorta di meta-principio rivolto soprattutto ai legislatori e agli amministratori, in funzione di barriera contro eventuali regressioni della normativa a tutela dell'ambiente. Pioneristico, in argomento, il contributo di M. PRIEUR, *Le nouveau principe de non régression en droit de l'environnement*, in M. PRIEUR-G. SOZZO (dir.), *La non régression en droit de l'environnement*, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 6 ss.

difesa», cos'altro può voler dire se non che la rappresentanza politica (di tutti i livelli) dovrà per il futuro ritenersi vincolata ai principi dell'ecologismo nell'esercizio della sua attività tesa al raggiungimento del pubblico interesse?

Non è questa la sede più opportuna per discutere del principio del libero mandato né, tantomeno, per affrontare le molteplici cause che hanno generato numerosi cortocircuiti nel funzionamento delle democrazie rappresentative degli Stati costituzionali del tempo presente⁴⁹. Servirebbero ben altri spazi da dedicare a tali complesse questioni, peraltro strettamente legate all'esercizio di poteri privati⁵⁰.

Tuttavia, l'utilizzo da parte della Corte di un termine ben preciso, quello di «mandato», non consente di esimersi da una puntuale annotazione. Salvo che non si voglia ritenere “improprio” l'uso di tale espressione da parte dei giudici (e chi scrive lo esclude del tutto), per questa parte la sentenza sembra potersi leggere in un senso assai propositivo. Mentre, come visto, per il caso concreto (la vicenda Priolo) la Consulta sceglie di non bilanciare alcunché e si affida ai suoi precedenti (su tutti, il caso Ilva), per il futuro sembra invece agire in senso nient'affatto “depressivo”: crea quantomeno le fondamenta di quello che ben potremmo definire un bilanciamento “in potenza”, anch'esso di natura *definitoria/categoriale*, avvertendo che nelle prossime ponderazioni tra diritti e principi costituzionali gli interessi ambientali ben potrebbero avere la meglio su quelli economici⁵¹.

Niente di più illusorio, verrebbe da dire, in un momento storico in cui gli stessi Stati europei sembrano ormai orientare le proprie economie verso una riconversione delle attività produttive di “mali” (più che di beni) tra i più devastanti per gli esseri viventi e i loro ecosistemi: la produzione di armamenti

⁴⁹ Alcuni interessanti spunti, per quel che qui interessa, possono rinvenirsi all'interno della Relazione di F. SICURO, *Il mandato di tutela dell'ambiente nella sentenza Priolo*, tenuta all'interno della stessa giornata di studi bolognese sopramenzionata. Essa è consultabile al seguente indirizzo: <https://site.unibo.it/fondata-ambiente/it/news/il-mandato-di-tutela-dell-ambiente-nella-sentenza-sul-caso-priolo>.

⁵⁰ Come pure in parte si è cercato di mostrare in altre occasioni, trattando del fenomeno anomico degli «inter-gruppi parlamentari». Si veda, se si vuole, A. GUSMAI, *Alcune riflessioni sui gruppi parlamentari dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2021, p. 43 ss.

⁵¹ Sembra essere questo l'auspicio di M. CARDUCCI, *Il duplice “mandato” ambientale tra costituzionalizzazione della preservazione intergenerazionale*, cit., pp.1-2, quando ritiene che «lo schema della sentenza 85/2013» sia definitivamente superato dalla sentenza Priolo, prevedendo operazioni di bilanciamento «non più replicabili».

per fronteggiare supposte «guerr[e] giust[e]». Situazioni oltremodo tragiche, in cui proprio «la teoria dei valori festeggia i suoi autentici trionfi»⁵².

Di qui l'altro aspetto patologico della pronuncia, ossia la componente «euforica» di quello che si è voluto definire, attraverso una suggestiva immagine tratta dal sapere psichiatrico, *disturbo decisorio-bipolare*. Un'euforia che ben avrebbe potuto tramutarsi in qualcosa di concreto e fattivamente dirimente, se solo la Corte non avesse rinviato una così importante operazione di bilanciamento a data da destinarsi.

4. *Un raffronto con alcune coeve argomentazioni eurounitarie*

Quello del «bilanciamento ambientale» è un tema che non si esaurisce entro il recinto tracciato da asfittiche perimetrazioni normative statali. È la natura «trasversale» della stessa «non-materia» ambiente ad imporlo⁵³, ben oltre i confini dei singoli ordinamenti nazionali⁵⁴. Occorre pertanto valutare l'effettiva portata della decisione n. 105 del 2024, anche «attraverso il prisma degli obblighi europei e internazionali in materia»⁵⁵.

⁵² È questa una pungente affermazione sulla guerra, quantomai attuale, di C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, cit., p. 64.

⁵³ Qui, infatti, la logica statale delle «materie non materia» (sotto cui è riconducibile anche l'ambiente) che «identificano competenze legislative [...] costruite in termini finalistici», ossia «in funzione del fine e non dell'ambito di incidenza» (cfr. A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 163) sembra valere, *a fortiori*, anche in relazione a competenze sovranazionali.

⁵⁴ Nell'Unione europea è soprattutto l'Atto unico europeo (1986) a inaugurare un costante processo di potenziamento dello *status* della protezione ambientale. A partire da questo momento, il principio di prevenzione, il principio di correzione alla fonte del danno ambientale e il principio «chi inquina paga» hanno iniziato a svolgere un ruolo cruciale nell'azione ambientale europea (mentre per l'inserimento del principio di precauzione bisognerà attendere il Trattato di Maastricht del 1992). Si legga, oggi, l'art. 191 TFUE, il quale al comma 2 stabilisce che la politica ambientale dell'Unione è «fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, di danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga». Per una ricostruzione di carattere generale, si rinvia a L. SALVEMINI, *I principi del diritto dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2019. Per una interessante (ri)lettura internazionalistica del «principio di prevenzione» del danno ambientale, sganciato dalla «no-harm rule» legata alla sovranità dei singoli Stati, si veda M. GERVAZI, *Equità intergenerazionale, tutela dei diritti umani e protezione dell'ambiente nel contenzioso climatico*, in M. FRULLI (a cura di), *L'interesse delle generazioni future nel Diritto internazionale e dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, p. 316 ss., il quale considera detto principio come avente una fisiologica «rilevanza «transfrontaliera», cioè collettiva», in grado «recuperare e valorizzare quell'interesse [la protezione dell'ambiente, n.d.r.] nell'azione di contrasto al cambiamento climatico» (pp. 319, 324).

⁵⁵ Per utilizzare la stessa prosa del precitato *Considerato in diritto* n. 5.1.2, il quale denota una chiara consapevolezza della Corte di cui non pare aver giovato l'esito decisorio della pronuncia.

Se si procede in tal senso, alcune delle remore – *recte*: autolimitazioni – mostrate dalla Corte costituzionale italiana nel prestare ossequio alla volontà del legislatore statale appaiono oltremodo eccessive. Ciò quanto meno se si ha particolare riguardo a due importanti pronunciamenti, quasi coevi, delle Corti sovranazionali: il primo, di poco successivo alla decisione Priolo, emesso dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea trattando dei c.d. “decreti salva Ilva”⁵⁶; l'altro, per certi aspetti ancora più dirompente in termini di teoria costituzionale, pronunciato un paio di mesi prima dalla Corte EDU nel celebre caso “climatico” *Verein KlimaSeniorinnen*⁵⁷.

Con la prima pronuncia, il giudice lussemburghese sostanzialmente invalida la normativa nazionale che disciplina la gestione straordinaria dell'Ilva per contrasto con la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali⁵⁸. In particolare, per quel che qui maggiormente rileva, la decisione stabilisce che i numerosi rinvii concessi dallo Stato per l'attuazione delle misure di risanamento dello stabilimento tarantino risultano incompatibili con le prioritarie esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, rispetto alle quali anche gli interessi occupazionali ed economici debbono retrocedere. La motivazione di fondo è assai pregnante: non si possono sacrificare beni fondamentali sull'altare di schemi normativi che, attraverso ripetuti provvedimenti governativi straordinari di autorizzazione alla continuità aziendale, abbinati a revisioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), vadano di fatto a compromettere *sine die* la vita dell'uomo e degli ecosistemi⁵⁹. In pratica, sembra dunque voler dire la

⁵⁶ Cfr. CGUE, Grande Sezione, 25 giugno 2024, Causa C-626/22. La sentenza Priolo è stata depositata in cancelleria il 13 giugno dello stesso anno, dunque appena due settimane prima della pronuncia comunitaria.

⁵⁷ Cfr. Corte EDU, 9 aprile 2024, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e al. c. Svizzera*.

⁵⁸ La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Fonte che a sua volta ha proceduto alla rifusione di sette direttive, tra le quali figura la direttiva 2008/1/CE (che aveva codificato la direttiva 96/61/CE) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

⁵⁹ «...la direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un'istallazione per conformarsi alle misure di protezione dell'ambiente e della salute umana previste dall'autorizzazione all'esercizio di tale istallazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana. Qualora l'attività dell'istallazione interessata presenti tali pericoli, l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva esige, *in ogni caso*, che l'esercizio di tale istallazione sia sospeso». Così, CGUE, Causa C-626/22, cit., § 132 (corsivi aggiunti).

Grande Sezione, a non essere più consentite sono tutte quelle operazioni di bilanciamento (a partire da quello proposto dalla sent. n. 85 del 2013) che nei fatti sortiscono l'effetto di sospendere l'applicazione dei diritti ecologici. Situazioni giuridiche, queste ultime, che lo stesso diritto eurounitario pretende siano invece assicurate all'interno degli ordinamenti costituzionali, anche attraverso l'interpretazione di documenti normativi che «si integrano, completandosi reciprocamente»⁶⁰. È questa l'essenza di quella che, in altre occasioni, si è definita «interpretazione inter-costituzionale»⁶¹, ossia un'attività ermeneutica tesa alla migliore tutela dei diritti e delle libertà fondamentali in un'ottica di superamento delle limitate prospettive tipiche del «nazionalismo o patriottismo costituzionale»⁶². In fondo, precisa ancora la Corte, le «norme stabilite dalla direttiva costituiscono [...] la concretizzazione degli obblighi dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana derivanti, segnatamente, dall'art. 191, paragrafi 1 e 2, TFUE».⁶³

In senso difforme, invece, paiono volgere le argomentazioni della Consulta nel caso Priolo. Non solo, infatti, la Corte ritiene che il provvedimento di riesame dell'AIA, come ha già avuto modo di esplicitare nella sentenza Ilva, rappresenti un «punto di equilibrio» in grado di rendere lecita la prosecuzione dell'attività economica (inquinante) delle imprese, nello spazio temporale massimo di 36 mesi (ripetutamente disatteso)⁶⁴. Ma, ed è quel che lascia maggiormente perplessi, fa salva la disposizione censurata dal giudice *a quo* nonostante essa rinvii ad un procedimento meno rigoroso (non fondato sull'AIA riesaminata), basato su un'autorizzazione che proviene direttamente dal Governo

⁶⁰ Per dirla con le stesse parole utilizzate dalla Corte cost., nella sent. n. 388 del 1999.

⁶¹ Se si vuole, per una più approfondita disamina di tale tecnica interpretativo-argomentativa, si veda A. GUSMAI, *Giurisdizione, interpretazione e co-produzione normativa*, Cacucci, Bari, 2015, p. 65 ss.

⁶² Cfr., già, A. RUGGERI, *CEDU, diritto "eurounitario" e diritto interno: alla ricerca del "sistema dei sistemi"*, in *Consulta OnLine*, 19 aprile 2013, § 4.

⁶³ CGUE, Causa C-626/22, cit., § 70.

⁶⁴ Cfr. ancora Corte cost., sent. n. 85 del 2013, richiamata dalla sentenza Priolo, ove si legge che tale punto di equilibrio «deve presumersi ragionevole, avuto riguardo alle garanzie predisposte dall'ordinamento quanto all'intervento di organi tecnici e del personale competente; all'individuazione delle migliori tecnologie disponibili; alla partecipazione di enti e soggetti diversi nel procedimento preparatorio e alla pubblicità dell'iter formativo, che mette cittadini e comunità nelle condizioni di far valere, con mezzi comunicativi, politici ed anche giudiziari, nelle ipotesi di legittimità, i loro punti di vista». Punto di equilibrio così raggiunto che non deve pertanto essere contestato dal giudice del sequestro, a cui non spetta un potere di «riesame del riesame» circa il merito dell'AIA (*Considerato in diritto* n. 10.3).

nazionale. Con l'effetto, quindi, di privare indefinitamente l'autorità giudiziaria di ogni potere di valutazione sull'adeguatezza di generiche misure di bilanciamento sulla base di una presunta «interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata»⁶⁵. Orientata, come si desume chiaramente dalla motivazione, ai principi che essa stessa ha stabilito in precedenza nel “bilanciamento Ilva”, dal giudice lussemburghese ritenuto inadeguato in quanto non conforme al parametro unitario degli artt. 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁶⁶.

Un ulteriore accenno, poi, non può non esser fatto ad un importante orientamento ermeneutico della Corte di Strasburgo – peraltro noto alla Consulta⁶⁷ – con cui il tema del bilanciamento ambientale del prossimo futuro sarà chiamato a fare i conti. Si tratta di una pronuncia di grande rilievo per il diritto costituzionale, con cui i giudici hanno affrontato nel merito la questione della deducibilità dagli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto alla vita privata e familiare) della CEDU di un obbligo positivo di contenuto climatico gravante sugli Stati⁶⁸.

⁶⁵ Si veda il *Considerato in diritto* n. 5.4 della sent. n.105 del 2024, ove si esplicita: «Occorre anzitutto osservare che, in una situazione di crisi determinata dalla necessità di assicurare continuità produttiva a uno stabilimento di interesse strategico nazionale che sia stato attinto da un sequestro penale [...], non può considerarsi di per sé incompatibile con la Costituzione la previsione di un meccanismo che consenta allo stesso Governo nazionale di intervenire a dettare, in via interinale, misure che consentano nell'immediato di contenere il più possibile tali rischi, vincolando al contempo il giudice a consentire la prosecuzione dell'attività».

⁶⁶ «A tale riguardo occorre ricordare, da un lato, che l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [...] stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Dall'altro, conformemente all'art. 37 della Carta, un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. Alla luce dello stretto collegamento esistente tra la protezione dell'ambiente e quella della salute umana, la direttiva 2010/75 mira a promuovere non solo l'applicazione dell'art. 37 della Carta, come affermato al considerando 45 di tale direttiva, ma anche l'applicazione dell'art. 35 della Carta, dal momento che un livello elevato di protezione della salute umana non può essere conseguito senza un livello di tutela dell'ambiente, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. La direttiva 2010/75 contribuisce infatti alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere, di cui al considerando 27 di tale direttiva». (CGUE, Causa C-626/22, cit., § 71-72).

⁶⁷ La pronuncia è menzionata nella sent. n. 105/2024, al Considerato in diritto n. 5.3.2, in riferimento esclusivo ai profili che attengono «alla necessaria pubblicità e partecipazione dei cittadini».

⁶⁸ Corte EDU, 9 aprile 2024, *Verein KlimaSeniorinnen*, cit., su cui tra gli altri si veda, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, F. GALLARATI, *L'obbligazione climatica davanti alla Corte*

La Corte, è appena il caso di rammentare, ha da tempo riconosciuto che l'art. 2 CEDU impone agli Stati un obbligo positivo di protezione dell'individuo nei confronti di condotte private che espongano la sua vita a un «rischio reale e immediato» (*real and immediate risk*), come accade, ad esempio, nel caso di attività industriali suscettibili di incidere gravemente sull'integrità fisica delle persone⁶⁹ (casi *Ilva e Priolo*, *docet*). Allo stesso modo, con riguardo all'art. 8 CEDU, la giurisprudenza consolidata della Corte ha più volte affermato l'obbligo per gli Stati di assicurare una tutela effettiva contro le minacce alla vita privata e familiare, purché tali minacce si traducano in una «interferenza effettiva» (*actual interference*) nell'esercizio dei diritti garantiti e presentino un livello di gravità apprezzabile⁷⁰. In entrambe le fattispecie – tanto ove sia in gioco la tutela del diritto alla vita, quanto quando venga in rilievo la protezione della vita privata e familiare – i principi elaborati si mostrano, sul piano sostanziale, largamente convergenti, richiedendo agli Stati, da un lato, l'adozione di un assetto legislativo e amministrativo capace di prevenire e contrastare efficacemente le minacce ai diritti tutelati e, dall'altro, l'effettività della repressione e della sanzione di ogni loro violazione⁷¹.

Per ciò che qui interessa, nella sentenza *KlimaSeniorinnen* è interessante notare come il riconoscimento di un obbligo positivo in materia climatica venga affrontato in relazione al «principio delle separazione dei poteri». E tanto, dacché l'affermazione di un obbligo di tal tipo di fatto riduce (se non elimina) lo spazio della scelta politica spettante agli Stati, per giunta imponendo alle Corti la verifica dell'adempimento di quella che diviene una vera e propria obbligazione di risultato⁷².

L'esito del ragionamento della Corte Edu sembra porsi a una distanza siderale dalle argomentazioni del giudice delle leggi contenute nella sentenza *Priolo*. Mentre quest'ultima, infatti, come visto, si «accomoda» sul «bilanciamento effettuato dal Governo», i giudici di Strasburgo, nel riconoscere che di fronte a questioni complesse come quelle ambientali i legislatori nazionali

europa dei diritti dell'uomo: la sentenza *KlimaSeniorinnen* e le sue ricadute comparate, in *DPCE online*, n. 2/2024, p. 1457 ss.

⁶⁹ Cfr. Corte EDU, 30 novembre 2004, *Öneryildiz c. Turchia*, § 71.

⁷⁰ Cfr. Corte EDU, 30 novembre 2005, *Fadayeva c. Russia*, par. 70.

⁷¹ Corte EDU, 20 settembre 2008, *Budayeva c. Russia*, § 132.

⁷² In merito, si veda F. GALLARATI, *Gli obblighi costituzionali di protezione: studio comparato sul lato "dimenticato" dei diritti fondamentali*, in *Rivista AIC*, n. 2/2024, p. 33 ss.

debbono avere un ruolo di primaria responsabilità, aggiungono: se la discrezionalità del legislatore incide sui diritti della Convenzione, non si prospetta più «soltanto una questione di politica, ma anche una questione di diritto che incide sull'interpretazione e sull'applicazione della Convenzione»⁷³. E tanto, perché «la democrazia non può essere ridotta alla volontà della maggioranza degli elettori e dei rappresentanti eletti, senza tener conto dei requisiti dello Stato di diritto (*rule of law*). Il compito dei tribunali nazionali e della Corte è quindi complementare a questi processi democratici. Il compito del potere giudiziario (*judiciary*) è quello di garantire la necessaria supervisione del rispetto dei requisiti legali»⁷⁴.

Tutti argomenti, questi, che se da una parte sembrano invitare i legislatori nazionali a non estromettere dai programmi politici misure in grado di fronteggiare efficacemente l'inquinamento ambientale e il cambiamento climatico antropogenico, dall'altra appaiono esortare le Corti (comuni e costituzionali) a svolgere un effettivo ruolo di garanzia nei confronti di un sistema di legalità ormai fattosi «inter-costituzionale».

5. Dalle (filosofiche) gerarchie valoriali alle (costituzionali) gerarchie normative

Come si è accennato verso la fine delle note introduttive, riprendendo le acute riflessioni di Heidegger e Schmitt, le dottrine dei valori hanno determinato «un regno della validità ideale»⁷⁵, una *Punkt-Ethik* che colloca il discorso giuridico in un «sistema di [...] puro prospettivismo» in cui ogni «punto di vista»

⁷³ Corte EDU, *KlimaSeniorinnen*, cit., § 450.

⁷⁴ *Ivi*, § 412.

⁷⁵ C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, cit., 50. Un seguito italiano di tale visione «ideale» della «validità», in quanto sostenitrice dell'esistenza di una (presunta) struttura profondamente armonica di valori e principi costituzionali che coesistono, lo si può scorgere, tra gli altri, in M. LUCIANI, *La Corte costituzionale e unità nel nome dei valori*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Giappichelli, Torino, 1991, p. 170 ss., ove si legge: «[L']unità [...] preesiste all'opera di bilanciamento, ed è propriamente la specifica unità ideale che fu trovata (e di volta in volta si rinnova) sul terreno dell'identificazione dei valori costituzionali». Concezione, questa, non più sostenuta dallo stesso A., il quale di recente sembra prendere definitivamente le distanze da ogni prospettiva assiologica del diritto. Si veda, ad esempio, M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, Giuffrè, Milano, 2023, pp. 103-104, in cui è scritto: «Sotto la trama dei principi i valori ovviamente tralucono, ma restano semplicemente presupposti, non posti, dall'ordinamento positivo (è per questo che solo ellitticamente può dirsi che le contemporanee sono "costituzioni per valori")».

ha l'ambizione di trasformarsi in un «punto di attacco» che «svela la potenziale aggressività immanente a ogni posizione di valori»⁷⁶. Quando di mezzo vi è «la concreta attuazione del valore», puntualizza lo studioso di Plettenberg, irrimediabilmente «le illusioni neutralistiche cadono». Per «struttura tetico-pone»⁷⁷, ogni valore non può fare a meno di ambire alla «tirannia» e, sul piano normativo, a condurre i soggetti che ne sono portatori ad un relativismo assolutizzante che ha come esito «un fanatismo della giustizia»⁷⁷.

Un tale stato delle cose non appare in modo esplicito, specie in una «società multipla» (pluralistica) ove «sono gli interessi di gruppo a proporsi come valori, convertendo categorie giuridiche essenziali in valori di posizione (*Stellenwerten*) di un sistema di valori a loro adeguato». Non a caso, nota ancora Schmitt, è con l'entrata in vigore della Costituzione di Weimar (1919) che la «dottrina costituzionale» fa propri gli argomenti dei «valoristi». E, soprattutto, è soltanto dopo il secondo conflitto mondiale che i tribunali hanno iniziato – senza mai smettere – a fondare «in larga misura le loro decisioni su punti di vista ispirati a una filosofia dei valori»⁷⁸.

⁷⁶ Qui Schmitt fa proprie le riflessioni di M. WEBER (*Studi critici intorno alla logica delle scienze della cultura*, in P. ROSSI (a cura di), *Il metodo delle scienze storico-sociali*, Einaudi, Torino, 1958, pp. 178-179) sui «punti di attacco» (*Angriffspunkt*) per esplicitare l'ambizione di ogni posizione valoriale al dominio sulle altre esistenti: «L'anelito del valore alla validità è irresistibile, e il conflitto tra valutatori, svalutatori, rivalutatori e valorizzatori è inevitabile» (C. SCHMITT, *op. ult. cit.*, p. 59).

⁷⁷ Nel dir questo, Schmitt argomenta la tesi di N. HARTMANN, *Etica*, 3 voll., Guida, Napoli, 1969-1972, voll. III, *Metafisica dei costumi*, 408, secondo cui «ogni valore [...] ha la tendenza di ergersi a tiranno esclusivo dell'intero *ethos* umano, ed invero alle spese di altri valori, anche di quelli che non gli sono diametralmente opposti». Cfr. C. SCHMITT, *op. ult. cit.*, pp. 56-61.

⁷⁸ C. SCHMITT, *op. ult. cit.*, pp. 15-16. Del resto, le espressioni più compiute di questo modo di operare si possono rinvenire nella dottrina formulate dalla Corte costituzionale tedesca sull'ordine oggettivo dei valori (*objektive Wertordnung*), secondo cui al vertice della scala dei valori vi è il valore della dignità umana, che non può essere bilanciato con altri valori. Una delle prime formulazioni di tale teoria risale al c.d. «caso *Lüth*»: BverfGE 7, 198 (1958), dunque un anno prima dello svolgimento del Seminario di Ebrach, luogo in cui Schmitt, invitato dal suo allievo Forsthoff, tenne la celebre relazione dal titolo «*Die Tyrannei der Werte. Überlegungen eines Juristen zur Wert-Philosophie*». Come noto, poi, l'idea dell'esistenza di un contenuto essenziale (incomprimibile) dei diritti fondamentali è espressamente enunciata dall'art. 19, comma 2, del *Grundgesetz*, che ha notevolmente influenzato gli sviluppi della giurisprudenza costituzionale, anche italiana. Si vedano, in merito, le riflessioni di P. GROSSI, *Inviolabilità dei diritti* in *Enc. dir.*, vol. XXII, 1972, p. 712 ss.; F.P. CASAVOLA, *I principi supremi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Foro it.*, 1995, V, p. 153 ss.; F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2005, 8 luglio 2005.

La latenza della tirannia dei valori, che carsicamente ancora oggi innerva gran parte degli ordinamenti costituzionali riconducibili alle democrazie liberali, sembra dunque essere una sorta di necessità storica affermatasi nel secolo XX. Ed infatti, seguendo la prospettiva schmittiana, attraverso la «conversione in valori» delle «categorie giuridiche» si ottiene un risultato assai congeniale alla risoluzione dei conflitti negli ordinamenti pluralistici. Si rende «commensurabile l'incommensurabile», ossia si rendono «confrontabili e suscettibili di compromesso, tanto che se ne potrebbe calcolare una quota nella distribuzione del prodotto sociale», le principali ragioni che conducono allo scontro ogni tipo di società complessa: «beni, scopi, ideali» e financo «interessi del tutto privi di relazioni»⁷⁹.

Non serve un particolare sforzo dell'intelletto per avvedersi di quanto, un discorso del genere, contenga in sintesi le questioni di fondo che giustificano il ricorso all'odierno «bilanciamento». Tecnica germogliata nella cultura giuridica statunitense nell'alveo dell'influenza esercitata dal realismo giuridico, rivela utilissima anche negli ordinamenti europei della seconda metà del Novecento per gestire società sempre più votate al capitalismo e proiettate verso orizzonti nichilistici⁸⁰.

In un certo senso, dunque, quanto meno in Europa, sembrano essere le riflessioni schmittiane sulla portata dei valori a disvelare quella che è la struttura

⁷⁹ C. SCHMITT, *op. ult. cit.*, p. 19.

⁸⁰ Nel corso degli anni '30 e '40 del XX secolo, il modello di giurista improntato a un approccio «pragmatico» propugnato dal realismo giuridico, inizia progressivamente a farsi strada in una cultura giuridica nord-Americana sempre più insoddisfatta dell'armamentario logico e concettuale ereditato dal formalismo concettualistico. Lungi dal rimanere confinato nella riflessione dottrinale, questo nuovo paradigma interpretativo penetra anche nelle modalità argomentative della Corte Suprema, incidendo sulla stessa *forma mentis* dei suoi giudici. Le ragioni del fascino esercitato da tale impostazione risultavano evidenti. In un contesto segnato da rapidi mutamenti sociali, essa si rivelava uno strumento efficace per garantire l'adattabilità del diritto a situazioni inedite, difficilmente gestibili all'interno di una griglia concettuale irrigidita dalla tradizione. L'introduzione del bilanciamento, in particolare, si proponeva come un antidoto agli schematismi e alle inefficienze derivanti da una logica *tranchant* che concepiva i principi costituzionali in termini di assolutezza. In questa prospettiva, il giurista non era più vincolato a uno stile decisionale rigidamente meccanico e deduttivo, ma acquisiva la possibilità di adottare un metodo fondato su un'accurata – ed elastica – ricognizione e valutazione degli interessi sociali in gioco, rendendo così il diritto più permeabile alle esigenze concrete della società. Per maggiori approfondimenti, T.A. ALEINIKOFF, *Constitutional Law in the Age of Balancing*, in *Yale Law Journal*, 1987, vol. 96, pp. 943-1005.

portante delle tecniche di bilanciamento⁸¹. È invero Schmitt ad intuire che è il ricorso ai valori a rendere possibili dinamiche compromissorie tra beni e interessi continuamente soggetti a trasvalutazione. Esattamente come avviene nella «sfera originaria [...] del concetto di valore», ossia «nel campo dell'economia», anche i diritti e i principi costituzionali divengono così vittime di logiche mercatorie, potendosi quantitativamente soppesare sul piatto della “bilancia”⁸². È sin dalle origini, infatti, che «ogni utilizzo del termine valore viene comunque ricondotto, consapevolmente o meno, all'ambito economico da due opposti punti di vista: dal capitalismo e – in termini polemici, ma non meno efficaci – dal socialismo anticapitalista»⁸³. Confronto/scontro che ancora oggi sembra innervare la dialettica dei «punti di vista» prospettati da neoliberalisti e ambientalisti, parti impegnate a difendere beni-valori di per sé inconciliabili⁸⁴, come sinora hanno dimostrato le concrete (e fallimentari) realizzazioni politiche delle dottrine dello sviluppo economico «sostenibile»⁸⁵.

⁸¹ Nella cultura statunitense è stata la «giurisprudenza degli interessi» a “governare” inizialmente i bilanciamenti. In un primo momento, conducendo la Corte suprema (nel periodo del c.d. “maccartismo”) ad un utilizzo di tale tecnica politicamente reazionario, «in favore della protezione di (supposti preminenti) interessi governativi»; negli anni successivi, anche «per aprire nuovi spazi ad altri diritti, dissolvendo così l'aurea politicamente conservatrice se non reazionaria che l'aveva dapprima circondata». A darne conto è G. PINO, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali*, cit., p. 4-5.

⁸² Sul punto, si veda la ricostruzione del bilanciamento inteso come «procedura razionale», in cui si presuppongono grandezze quantitative di misurazione relative al «peso» dei diritti in conflitto. Il riferimento è a R. ALEXY, di cui qui si segnala, tra i molti contributi dedicati al tema dall'A., *La formula per la quantificazione del peso nel bilanciamento*, in *Ars Interpretandi*, n. 10/2005, pp. 97-123.

⁸³ C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, cit., pp. 19-24.

⁸⁴ Come opportunamente è stato rilevato, anche a voler sostenere «l'inevitabilità» del ricorso al «bilanciamento» nelle democrazie costituzionali, ciò non deve portare a ritenere che tutti i diritti e i principi «possano essere *sempre* bilanciati: dire che un diritto possa entrare in conflitto con altri diritti o interessi non vuol dire che *qualsiasi* interesse possa sempre essere portato a bilanciamento con i diritti costituzionali». Del bilanciamento non bisogna diventare «ostaggi». Così, G. PINO, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali*, cit., pp. 40-41 (corsivi dell'A.).

⁸⁵ Cfr. N. ROBINSON, *Fundamental Principles of Law for the Anthropocene*, in *Environmental Policy and Law*, 44, 1-2, 2014, pp. 13-27, il quale sottolinea che è «lo stesso concetto di sviluppo sostenibile ad essere inadeguato alla costruzione dei principi di cui abbiamo bisogno», in quanto «con una Terra che presto ospiterà nove miliardi di persone non si può sostenere l'aspettativa che tutti possano vivere come le nazioni con alti consumi» (p. 15). Come noto, il principio dello «sviluppo sostenibile», presente già *in nuce* nell'impostazione complessiva della Dichiarazione di Stoccolma del 1972, è divenuto una pietra miliare delle politiche ambientali a livello nazionale e internazionale a partire dalla Dichiarazione di Rio del 1992. Si tratta, come ancora è stato sottolineato di recente, di un concetto (si legga il Rapporto Brundtland, il documento del 1987 che formula i presupposti del principio stesso) corrispondente a un criterio di bilanciamento tra le

Con queste caustiche riflessioni, Carl Schmitt sembra aver dunque dimostrato la generale inconsistenza delle operazioni di bilanciamento tra valori. Non foss'altro dacché esse generano gerarchie valoriali che nulla hanno a che fare con la dimensione giuridico-normativa. I «valori e le teorie dei valori non sono in grado di creare legittimità; possono appunto sempre e solo valorizzare»⁸⁶ i più disparati interessi, lasciando in definitiva che predomini sempre il più “tiranno” entro una cornice ordinamentale capace di adombrarne l'aggressività⁸⁷.

In altri termini, *pluralismo politico* e *giudizi valoriali* restano due elementi che instaurano un rapporto dialettico affatto infelice. In queste ipotesi, infatti, ciò che sembra potersi inverare sono decisioni che interiorizzano non già bilanciamenti fra diritti, ma gerarchie variabili di *valori* ideologico-politici volta a volta definite dai rapporti di forza nei contesti storici di riferimento⁸⁸. Qui, il diritto, appare smarrire la sua funzione ordinatrice, la Costituzione sembra dismettere la sua superiorità gerarchica. Con la conseguenza che ogni giudizio di bilanciamento tende ad assumere un esito scontato: incorpora il valore “tiranno”,

esigenze socioeconomiche di sviluppo e l'uso razionale delle risorse ambientali, simboleggiato dal principio di integrazione fra «sviluppo e ambiente». In tal senso, M. MONTINI, *The Principle of Integration*, in L. KRAMER-E. ORLANDO (eds), *Principles of Environmental Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2018, pp. 139-149. Come in merito puntualizza T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2016, p. 44, «la sostenibilità costituisce ormai un “key concept” costituzionale che, al pari della sovranità, della democrazia, del *rule of law*, dell'uguaglianza o della libertà, si impone all'attenzione dei costituzionalisti: anch'essa necessita di essere interpretata, bilanciata, applicata».

⁸⁶ C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, cit., pp. 32-33.

⁸⁷ È G. ZAGREBELSKY, *Diritto per: valori, principi o regole?*, in ID., *Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune*, Einaudi, Torino, 2009, pp. 92-93 a precisare: «Il valore è un *bene finale, fine a se stesso* che chiede di realizzarsi attraverso attività *teleologicamente orientate*. Il valore «vale» come autorizzazione all'azione o al giudizio diretti al risultato, non come criterio di legittimità dell'azione o del giudizio. Il criterio di legittimità è l'efficienza al fine. Ogni mezzo è autorizzato in quanto sia funzionale al fine. Il valore-fine giustifica qualunque mezzo e tutti i mezzi possono, nelle diverse circostanze, essere (spacciati per) utili o necessari. [...] L'agire e il giudicare «per valori» sono infatti refrattari a criteri regolativi e delimitativi obiettivi, non essendo riconducibili a ragioni razionalmente controllabili».

⁸⁸ Con riferimento alle operazioni di bilanciamento “caso per caso” è R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 216 ss., a sostenere che sia proprio tale tecnica ad istituire, tra i principi o i diritti in conflitto, una «gerarchia assiologica mobile». In particolare, la gerarchia che il bilanciamento produce sarebbe «assiologica», poiché frutto di un giudizio di valore dell'interprete, non ricavabile direttamente dal testo costituzionale che, al contrario, pone i diritti o principi in posizione di equi-ordinazione. Sarebbe «mobile», in quanto riferita al solo caso concreto e non vincolante per le decisioni future, anche in presenza di fattispecie simili, restando entrambi i diritti o principi pienamente validi. Il bilanciamento si rivela così fonte di una duplice discrezionalità: nella scelta dell'interprete circa l'attribuzione della prevalenza e nella possibilità di mutare tale ordine in sede di applicazioni successive.

lo rimodella attraverso l'argomentazione giuridica (che ne dissimula l'aggressività) e, attraverso la motivazione della sentenza, trasforma la decisione in una sorta di adattatore giuridico permanente degli interessi dominanti (ancora una volta, casi Ilva e Priolo, *docet*)⁸⁹.

Resta da capire come poterne uscire, visto che la stessa critica schmittiana alle filosofie dei valori non sembra offrire convincenti soluzioni a riguardo. O, per meglio dire, si limita in conclusione a ritenere che «è compito del legislatore e delle leggi da lui decretate stabilire la mediazione tramite regole misurabili e applicabili e impedire il terrore dell'attuazione immediata e automatica dei valori». Compito, per stessa ammissione di Schmitt, «difficile» da realizzare all'interno degli «odierni Stati industriali altamente sviluppati», visto che, se «il legislatore fallisce non c'è nessuno che possa sostituirlo». Altri poteri dell'ordinamento, come ad esempio quello giudiziario, sono infatti da egli tutti considerati «dei tappabuchi che cadono più o meno rapidamente vittime del loro ingrato ruolo»⁹⁰.

È questa un'analisi non poco sconcertante e – in materia ambientale – tutt'oggi non priva di aderenze alla realtà storica, visto che sono soprattutto i giudici (comuni e costituzionali) a fare costante ricorso alla categoria dei valori⁹¹.

Tuttavia, in soccorso possono soggiungere diverse soluzioni che investono il giudizio di costituzionalità delle leggi, su tutte quelle orientate a stabilire criteri di «regolarità» provenienti da un altro gigante del pensiero

⁸⁹ Sul punto sembrano convergere anche le considerazioni di M. MONTEDURO, *Le decisioni amministrative nell'era della recessione ecologica*, cit., p. 53, secondo cui: «La cornice teorica dell'equo, ragionevole e proporzionato bilanciamento tra interessi, che ammette la possibilità di recessione parziale dell'interesse ambientale al fine di renderlo compatibile con gli interessi economici e sociali in uno schema 'transattivo' di reciproco temperamento, dietro un'ottimistica irenica mitezza cela, in realtà, un lato oscuro nel confronto con il nudo stato dei fatti: questa costruzione teorico/giuridica, lungi dall'aver migliorato lo stato dei sistemi ecologici di supporto alla vita sul pianeta ha, al contrario, assecondato o comunque non impedito il prodursi della più grave crisi ecologica globale mai registrata nella storia delle civiltà umane, tanto da disvelare, una volta squarciato il velo degli involucri verbali, una inconsapevole legalizzazione della cessione di quote reali di natura da sacrificare, in un lento ma costante stillicidio, agli imperativi della prosperità economica».

⁹⁰ Le citazioni sono tutte tratte da C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, cit., pp. 67-68.

⁹¹ Anzi, come visto, la creazione di uno *status* costituzionale dell'ambiente è opera del giudice delle leggi. È la stessa Corte originariamente a presupporlo, in assenza di un esplicito riferimento testuale all'interno della Carta del '48, come «valore assoluto costituzionalmente garantito alla collettività». (Corte cost., sent. n. 617 del 1987, *Considerato in diritto* 4.2). Se poi si ritorna alla sentenza Priolo, si pensi all'utilizzo dell'espressione «equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco», fatta propria dai giudici sin dal *Considerato in diritto* n. 1.

giuridico moderno: Hans Kelsen⁹². Non è questo il luogo per potersi adeguatamente intrattenere sulla complessità del pensiero del massimo teorico della democrazia e delle garanzie giurisdizionali. Cionondimeno, in questa sede, sembra opportuno fare cenno ad almeno due direttrici del pensiero kelseniano, entrambe interrelate, in grado di poter consapevolmente orientare i futuri interpreti della Carta fondamentale, specie adesso che la tutela ambiente è assurta a rango di principio fondamentale. La prima afferisce al concetto di «costituzione in senso lato», «che incontriamo allorché le costituzioni moderne contengono non solo regole sugli organi e il procedimento legislativo ma altresì un elenco di diritti fondamentali». In queste ipotesi, ormai caratterizzanti tutte le moderne Carte costituzionali, non ci si imbatte in alcun sistema di valori. Piuttosto, precisa Kelsen, «la costituzione traccia principi, direttive e limiti al contenuto delle leggi future»⁹³.

Al cospetto di tali documenti costituzionali, quale potrebbe dunque essere l'indicazione offerta alle Corti dal giurista praghese per giudicare dell'eventuale «incostituzionalità materiale delle leggi»⁹⁴ in materia ambientale? La soluzione potrebbe essere quella di riscoprire (e adeguare alla contemporaneità) un altro concetto chiave della dottrina kelseniana, quello di «*stufenbau*». La «garanzia della costituzione», infatti, non può che essere assicurata da una «struttura gerarchica dell'ordinamento»⁹⁵. Struttura che, peraltro, non si limita a creare gerarchie normative (non valoriali) esclusivamente «dal punto di vista del primato del diritto interno», ma che sia anche in grado di far propria l'«idea della superiorità del diritto internazionale ai vari ordinamenti statali»⁹⁶.

In definitiva, sembra forse essere questa la matrice guida dalla quale ripartire: l'emancipazione dalle dottrine metagiuridiche della Costituzione attraverso una più puntuale riorganizzazione delle gerarchie normative all'interno

⁹² Come infatti sostiene H. KELSEN (1928), *La garanzia giurisdizionale della Costituzione (La giustizia costituzionale)*, in C. GERACI (a cura di), *La giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 143 ss., la «garanzia giurisdizionale della Costituzione – cioè la giustizia costituzionale – appartiene al sistema dei mezzi tecnici volti ad assicurare l'esercizio regolare delle funzioni dello stato» (corsivo dello scrivente).

⁹³ Tutte le citazioni sono tratte ancora da H. KELSEN, *op. ult. cit.*, p. 153.

⁹⁴ Non è affatto scontato precisare che è per primo Kelsen a riconoscere, accanto alla «incostituzionalità formale» (causata da una «irregolarità procedurale relativa alla sua formazione»), una «incostituzionalità materiale delle leggi» (generata «a causa di un contenuto contrario ai principi o alle direttive formulati dal costituente»). H. KELSEN, *op. ult. cit.*, p. 154.

⁹⁵ H. KELSEN, *op. ult. cit.*, p. 152.

⁹⁶ H. KELSEN, *op. ult. cit.*, p. 159.

del sistema ordinamentale. Soluzione destinata ad influire sulle stesse dinamiche della giustizia costituzionale, dacché tesa a restituire alla Carta fondamentale la sua primigenia funzione di condizionamento del prodotto dell'attività politica non conforme ai crismi della legalità (inter)costituzionale. Legalità che, con tutta evidenza, non può, pena la sua ineffettività, non essere retta da una stretta gerarchia di principi supremi non bilanciabili, il cui compito resta quello di riorientare le sempre possibili volontà difformi dei legislatori entro l'alveo della costituzionalità. Tra questi super-principi, un posto preminente sembra spettare al principio ambientalista. Da porsi, oggi, anche sul piano formale *ex artt. 9 e 41 Cost.*, quale fondamento di tutti i diritti e di tutte le libertà – a cominciare da quelle economiche – riconosciute dalla Costituzione repubblicana⁹⁷.

Del resto, è da tempo che autorevole dottrina ritiene che sia proprio l'art. 41, comma 2, una delle poche «eccezioni» indicate nella Costituzione in cui è presente l'«indicazione dei 'pesi'» che debbono avere i principi nelle operazioni di bilanciamento. Nello stabilire, sin dalle origini, che la libertà d'impresa economica «*non può svolgersi* in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», non è forse delineata una gerarchia principale?⁹⁸.

Sembra difficile dubitarne. Se così è, «ambiente» e «salute», oggi, la completano.

⁹⁷ Da qui anche, secondo alcuni, «il primato gerarchico [...] dell'interesse pubblico a evitare il collasso ecologico sugli altri interessi pubblici o privati ad esso, in ipotesi, antagonisti». In tal senso, ancora, M. MONTEDURO, *Le decisioni amministrative nell'era della recessione ecologica*, cit., p. 62.

⁹⁸ In tal senso, G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 284, il quale riporta anche il caso della «disciplina della proprietà privata, la quale, sia pure "salvo indennizzo" può essere abolita, cioè espropriata "per motivi di interesse generale" (art. 42, terzo comma)».

ABSTRACT

Antonio Gusmai – *Valori “tiranni”, bilanciamenti instabili e tutela ambientale dopo la sentenza Priolo*

Il contributo analizza i passaggi argomentativi più rilevanti della sentenza Priolo (Corte cost., sent. n. 105 del 2024), al fine di sviluppare alcune considerazioni di ordine costituzionale di carattere sistemico. Trattasi invero di un'importante pronuncia in materia ambientale – la prima del giudice delle leggi dopo la revisione degli artt. 9 e 41 Cost. – che sembra attraversata da una marcata tensione interna tra *self-restraint* interpretativo e aperture verso futuri bilanciamenti, in cui i principi ecologici appaiono finanche chiamati a rimodellare i tradizionali crismi della rappresentanza politica (artt. 1 e 67 Cost.). Una sorta di “bipolarismo decisorio”, questo, che viene messo in rilievo anche alla luce del diritto eurounitario e della tecnica dell'interpretazione intercostituzionale. Non da ultimo, riprendendo alcune considerazioni di Carl Schmitt sulla “tirannia” dei valori, la riflessione tenta di dimostrare un ulteriore assunto: la derivazione della tecnica del bilanciamento dalle dottrine valoriali, le sole capaci di rendere possibili dinamiche compromissorie tra beni e interessi continuamente soggetti a trasvalutazione. Ipotesi che consente di auspicare una progressiva emancipazione dell'argomentazione costituzionale dal «regno della validità ideale», a tutto vantaggio di una giuridica riscoperta – specie nei giudizi ambientali – della funzionalità delle gerarchie normative di matrice kelseniana.

PAROLE-CHIAVE: *Ambiente; Valori; Bilanciamento; Principi fondamentali; Stufenbau.*

Antonio Gusmai – *“Tyrannical” Values, Unstable Balancing, and Environmental Protection after the Priolo Judgment*

The contribution analyzes key argumentative passages of the *Priolo* judgment (Italian Constitutional Court, no. 105 of 2024), with the aim of developing broader constitutional reflections. This is a significant ruling on environmental matters – the first delivered by the Constitutional Court following the revision of Articles 9 and 41 of the Constitution – marked by a

pronounced internal tension. The decision oscillates between interpretive self-restraint and projections toward future forms of balancing, in which ecological principles appear called upon to reshape even the traditional structures of political representation (Articles 1 and 67 Const.). This form of “decisional bipolarism” is further examined in light of EU law and the technique of inter-constitutional interpretation. Finally, drawing on Carl Schmitt’s reflections on the “tyranny” of values, the analysis advances a final claim: the technique of balancing stems from value-based doctrines, which alone make possible compromise dynamics between goods and interests subject to constant revaluation. This hypothesis opens the way for a progressive emancipation of constitutional reasoning from the «realm of ideal validity», in favor of a renewed juridical centrality – especially in environmental adjudication – of normative hierarchies inspired by Kelsenian theory.

KEYWORDS: *Environment; Values; Balancing; Foundational Principles; Stufenbau.*